

CAMERA DEI DEPUTATI Doc. IV N. 274

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO

NEI CONFRONTI DEL DEPUTATO

MAIRA

PER IL REATO DI CUI ALL'ARTICOLO 323, SECONDO COMMA, DEL CODICE PENALE (ABUSO
DUFFICIO)

TRASMESSA DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(CONSO)

il 14 aprile 1993

*All'onorevole Presidente
della Camera dei Deputati*

Roma

Roma, 9 aprile 1993.

Per il tramite del procuratore generale presso la Corte di appello, il procuratore della Repubblica legittimato alle indagini

mi ha inviato l'allegata richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti del parlamentare sopra indicato.

Per le iniziative di competenza, trasmetto pertanto la predetta richiesta con il fascicolo contenente gli atti del relativo procedimento.

*Il Ministro
CONSO*

All'onorevole Presidente
della Camera dei Deputati

Roma

Caltanissetta, 24 marzo 1993.

DESCRIZIONE DEI FATTI

Il presente procedimento ha preso le mosse dall'esame della delibera numero 252 del 25 luglio 1988 del consiglio comunale di Caltanissetta con la quale si è consentito che l'impresa edile di certo Falzone Michele, in luogo del pagamento degli oneri di urbanizzazione e dei costi di costruzione del complesso edilizio realizzata fra la via Leone XIII e il viale Sicilia in Caltanissetta, si impegnasse a costruire nell'area adiacente un asilo nido; all'epoca dei fatti l'odierno imputato Maira Raimondo rivestiva la qualità di sindaco di Caltanissetta.

Trattandosi di materia eminentemente tecnica, l'ufficio del pubblico ministero nominava consulente tecnico l'ingegnere Giuseppe Raimondi, dipendente del Genio civile di Caltanissetta e ai sensi dell'articolo 359 del codice di procedura penale gli formulava i seguenti quesiti:

1) se l'aver consentito (con delibera del consiglio comunale n. 252 del 25 luglio 1988) che l'impresa Falzone Michele, in luogo del pagamento degli oneri di urbanizzazione e dei costi di costruzione del complesso realizzato fra la via Leone XIII e il viale Sicilia, si impegnasse in compensazione a costruire nell'area adiacente un asilo nido abbia comportato per la pubblica amministrazione una convenienza e un vantaggio economico rispetto all'espletamento di una normale procedura di licitazione privata anche in considerazione del fatto che il relativo progetto era stato approvato dall'ufficio tecnico comunale;

2) se il rimborso del 20 per cento previsto dal punto 3 del dispositivo della citata delibera debba ritenersi congruo, adeguato e conveniente per la pubblica amministrazione anche in relazione alla

stima del rimborso medio offerto da altre imprese per lavori similari e al prezzario all'epoca in vigore e sempre tenuto conto che il relativo progetto era stato approvato dall'ufficio tecnico comunale.

In esito alla attività espletata, il consulente relazionava che la disposta compensazione non aveva comportato per la pubblica amministrazione una convenienza e un vantaggio cronologico ed economico rispetto all'espletamento della prescritta procedura di licitazione privata tenuto anche conto che il relativo progetto era stato redatto dall'ufficio tecnico comunale di Caltanissetta e che la convenienza del rimborso del 20 per cento previsto dal punto 3 del dispositivo della citata delibera non era dimostrata o comunque motivata.

L'ufficio del pubblico ministero, sulla base delle risultanze della consulenza, contestava a tutti i componenti del consiglio comunale che avevano votato a favore della delibera, il delitto di interesse privato in atti di ufficio (articolo 324 del codice penale) all'epoca del caso vigente, sul presupposto che, con l'atto amministrativo *de quo* si era inteso a favorire il costruttore Falzone Michele, non procedendo alla licitazione privata.

A seguito dell'entrata in vigore della legge 26 aprile 1990, n. 86, che come è noto ha abrogato la fattispecie penale prevista dall'articolo 324 del codice penale, il fatto contestato costituisce tuttavia ancora illecito penale in quanto sussumibile nella fattispecie penale di nuova formulazione prevista dall'articolo 323, secondo comma, del codice penale, essendo evidente la finalità di aver commesso il fatto al fine di procurare un ingiusto vantaggio patrimoniale all'imprenditore Falzone Michele.

La normativa abrogata tuttavia è quella applicabile ai sensi dell'articolo 2 del codice penale poiché più favorevole *quod penam* rispetto a quella di cui al novellato articolo 323, secondo comma, del codice penale.

L'ufficio del pubblico ministero richiedeva il rinvio a giudizio degli imputati in data 29 ottobre 1991 quando ancora

Maira Raimondo non risultava far parte della Camera dei deputati.

Per questi motivi, visti gli articoli 343 e 344 del codice di procedura penale e anche l'articolo 68 della Costituzione

SI CHIEDE

che la Camera dei deputati voglia concedere l'autorizzazione a procedere nei

confronti del deputato Maira Raimondo in ordine al reato a lui contestato nell'ambito del procedimento numero 187/A/91 R.G.N.R. e numero 531/91 R.G.GUP.

*Il sostituto procuratore
della Repubblica*

FRANCESCO POLINO